



ALLEGATO "A" REP. 9521 RACC. 6210

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, un'Associazione, non avente finalità di lucro, denominata "Cassa Sanitaria Cassagest" di seguito denominata più brevemente "**Cassagest**".

Art. 2

Cassagest ha sede in Roma. Eventuali variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Roma potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione o stabilite dal Presidente.

Art. 3

L'Associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 4

Cassagest ha lo scopo esclusivo di attuare, senza finalità di lucro, le forme di assistenza previste da regolamenti o accordi collettivi a favore dei lavoratori dipendenti, anche in stato di quiescenza, e di tutte le categorie di lavoratori in regime di lavoro non subordinato.

TITOLO II

SOCI

CAPO I

TIPOLOGIA DEI SOCI

Art. 5

I soci possono essere Soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

I soci fondatori sono i soggetti che hanno costituito l'Associazione.

I Soci ordinari sono i lavoratori, di cui all'art.2 del presente Statuto, che si iscrivono per fruire delle prestazioni di cui al successivo art.10.

I Soci sostenitori sono le Associazioni di rappresentanza datoriale e/o professionali o enti di qualsiasi genere che aderiscono a Cassagest con il preciso obiettivo di promuovere lo sviluppo di forme di assistenza nell'ambito del lavoro.

I Soci, ordinari e sostenitori, sono tenuti al versamento dei contributi sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

CONDIZIONI DI ADESIONE

Art. 6

L'adesione a Cassagest è libera e volontaria.

In particolare, l'adesione ha luogo per dare attuazione a quanto previsto nella specifica materia dell'assistenza integrativa dai contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali.

L'adesione a Cassagest deve essere effettuata secondo le

norme previste dal Regolamento.

Nel caso in cui la contrattazione aziendale preveda l'obbligatorietà di versamento del contributo da parte di tutte le aziende del settore (validità *erga omnes* dell'Accordo) e che non sia previsto alcun esborso da parte dei lavoratori interessati, ciascun datore di lavoro potrà richiedere con un unico atto l'iscrizione alla Cassa per tutti i propri dipendenti, con onere a carico del medesimo datore di lavoro di fornire i dati degli iscritti, inclusa la comunicazione delle variazioni.

Resta a favore di ciascun lavoratore interessato, la facoltà di rinunciare all'iscrizione operata dall'azienda.

In caso in cui un lavoratore esprime la rinuncia, che deve obbligatoriamente essere perfezionata per iscritto, essa ha l'effetto di rinuncia all'elemento contrattuale e, quindi, della correlata assistenza sanitaria.

Nel caso in cui un lavoratore iscritto dall'azienda voglia iscrivere un proprio familiare, egli dovrà proporre formale adesione sottoscritta, con la richiesta di autorizzare il datore di lavoro ad operare le trattenute in busta paga per gli importi corrispondenti ai contributi richiesti per i familiari da iscrivere.

La domanda di iscrizione comporta:

A-SOCI ORDINARI

A-1 per i lavoratori dipendenti o assimilati cui siano applicati accordi di lavoro che prevedano forme di assistenza integrativa:

- l'autorizzazione al datore di lavoro presso il quale è in essere il rapporto di lavoro, ad operare le trattenute corrispondenti ai contributi dovuti a Cassagest dal lavoratore;
- la delega al datore di lavoro medesimo a versare tali somme alla Cassa Sanitaria Cassagest secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.

A-2 Per i lavoratori non subordinati:

- la dichiarazione sottoscritta con l'impegno a versare secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, dal Vice presidente o da un suo delegato, le somme corrispondenti alle assistenze integrative prescelte.

B-SOCI SOSTENITORI

L'Ente che desidera diventare Socio sostenitore deve presentare domanda a Cassagest nella quale deve specificare:

- la denominazione, la sede legale, le eventuali altre sedi in cui è svolta l'attività, il codice fiscale;
- dichiarazione di aver preso visione e di accettare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti emanati da Cassagest.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da persona munita di specifici poteri dell'Ente.

L'ammissione dell'Ente è subordinata alla decisione

insindacabile del Consiglio di Amministrazione che provvederà a dare opportuna informazione della decisione presa.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7

La qualità di Socio fondatore dà diritto

- a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli organi sociali nelle forme delegate di cui all'art.14.

La qualità di Socio ordinario dà diritto:

- ad usufruire di tutte o parte delle prestazioni in ragione del contributo versato;

- a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli organi sociali nelle forme delegate di cui all'art. 14.

Art. 8

La qualità di Socio sostenitore dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli organi sociali nelle forme delegate di cui all'art.14.

Art. 9

La qualità di Socio fondatore si perde:

- a) per recesso;
- b) per morte.

La qualità di Socio ordinario si perde:

- c) per risoluzione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro o sua cessazione;
- d) per morosità;
- e) per recesso;
- f) per morte.

La qualità di Socio sostenitore si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità.

La cessazione della qualità di Socio determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti.

CAPO III

PRESTAZIONI-CONTRIBUZIONI

Art. 10

Le prestazioni che Cassagest può erogare sono le seguenti;

- integrazione per assistenza sanitaria;
- liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa;
- liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extraprofessionali;
- liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia;
- liquidazione di diarie per inabilità temporanea da infortunio, e/o LTC;
- liquidazione di diarie per inabilità temporanea da malattia e/o LTC.

Le prestazioni e le contribuzioni, per i Soci ordinari appartenenti alla categoria dei lavoratori dipendenti, anche in stato di quiescenza, sono quelle stabilite dagli accordi

collettivi di lavoro e/o dai regolamenti.

Cassagest, in applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro e/o dai regolamenti, può garantire ai lavoratori dipendenti anche soltanto una parte delle prestazioni di cui al primo comma.

Le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono determinati da apposito Regolamento.

Art. 11

I Soci ordinari sono obbligati al versamento dei contributi previsti e richiesti da Cassagest.

Cassagest potrà richiedere ai Soci ordinari e/o ai loro datori di lavoro una specifica ulteriore contribuzione diretta a far fronte agli oneri di funzionamento, così come definito da apposito Regolamento.

Art. 12

I Soci ordinari che effettuano i versamenti di contributi, oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sono assoggettati al pagamento di una somma aggiuntiva determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonchè delle eventuali spese accessorie.

Se il Socio ordinario o il relativo datore di lavoro non ottempera alle specifiche richieste di Cassagest entro 30 giorni dalle scadenze di cui al precedente comma, l'adesione verrà meno automaticamente e, quindi, il Socio non avrà più diritto ad alcuna prestazione. Cassagest procederà, nei confronti dei soggetti inadempienti, al recupero degli oneri sostenuti per eventuali prestazioni fornite dal Socio, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

TITOLO III

ORGANI

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 14

L'Assemblea è formata dai Soci Fondatori, dai Rappresentanti dei Soci Ordinari e dai Rappresentanti dei Soci Sostenitori.

Ogni Socio Fondatore ha diritto a un voto e, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore.

Ogni Socio Ordinario è rappresentato dall'Azienda e/o Associazione Professionale e/o di Categoria, la quale designa un Rappresentante per l'Assemblea da nominarsi tra i propri dipendenti Soci Ordinari di Cassa Sanitaria Cassagest. Il rappresentante dura in carica fino a quando almeno un Socio Ordinario rimane iscritto alla Cassagest e comunque per un periodo non superiore a tre anni, salvo dimissioni o revoca

disposta dall'Azienda e/o Associazione Professionale e/o di

Categoria. In caso di sostituzione, questa sarà effettuata per il residuo periodo fino al compimento del terzo anno. Il diritto a partecipare all'Assemblea da parte del Rappresentante si costituisce trascorsi cinque giorni dalla richiesta d'iscrizione nel Libro dei Rappresentanti ricevuta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Sanitaria Cassagest. Parimenti, la validità della sostituzione del Rappresentante è sottoposta alla comunicazione da effettuarsi con le medesime formalità previste per la prima nomina.

Ogni Rappresentante così nominato ha diritto a un voto e, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Rappresentante della medesima categoria.

Ogni Rappresentante può essere portatore al massimo di due deleghe di altri Rappresentanti appartenenti alla medesima categoria.

Ogni Socio Sostenitore è rappresentato in Assemblea da un Rappresentante da nominarsi a cura del proprio organo amministrativo e/o di gestione.

Il rappresentante dura in carica fino a quando il Socio Sostenitore mantiene tale qualifica e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, salvo dimissioni o revoca disposta dal Socio Sostenitore. In caso di sostituzione, questa sarà effettuata per il residuo periodo fino al compimento del terzo anno. Il diritto a partecipare all'Assemblea da parte del Rappresentante si costituisce trascorsi cinque giorni dalla richiesta d'iscrizione nel Libro dei Rappresentanti ricevuta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Sanitaria Cassagest. Parimenti, la validità della sostituzione del Rappresentante è sottoposta alla comunicazione da effettuarsi con le medesime formalità previste per la prima nomina.

Ogni Rappresentante così nominato ha diritto a un voto e, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Rappresentante di Socio Sostenitore.

Ogni Rappresentante di Socio Sostenitore può essere portatore al massimo di due deleghe di altri Rappresentanti di Soci Sostenitori.

Art. 15

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, con comunicazione scritta o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviarsi ai Soci Fondatori, ad ogni Rappresentante iscritto nel libro dei Rappresentanti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, ai membri dell'organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione dovrà prevedere una seconda convocazione qualora nella prima non si raggiunga il quorum di validità.

In caso di particolare urgenza, è ammessa la convocazione via e-mail o via fax. L'Assemblea deve pure essere convocata se ne pervenga al Consiglio di Amministrazione espressa richiesta sottoscritta da almeno la metà dei Rappresentanti. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea, si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto, sugli indirizzi e sulle direttive di Cassagest, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui ne determina il numero, il tutto nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, sulla nomina dei componenti l'Organo di controllo, sui compensi eventualmente dovuti agli Amministratori ed ai membri dell'Organo di controllo e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto e a condizione che tra di essi sia presente almeno un Socio Fondatore e/o un Rappresentante di Socio Sostenitore; in seconda convocazione sarà validamente costituita, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto presenti ma a condizione che tra di essi sia presente almeno un Socio Fondatore e/o un Rappresentante di Socio Sostenitore.

Le deliberazioni in prima o in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti e a condizione che vi sia il voto favorevole di almeno la metà dei voti espressi dai Soci Fondatori e dai Rappresentanti dei Soci Sostenitori. Nel computo dei voti validi non saranno conteggiati quelli espressi dai Rappresentanti dei Soci Ordinari eccedenti il 50% di tutti gli aventi diritto al voto in Assemblea.

Il verbale della riunione, redatto a norma dell'art. 16, è trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vidimato e numerato da un notaio o dal Presidente della Cassa Sanitaria Cassagest.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in materia di:

- modifiche dello Statuto;

- scioglimento, messa in liquidazione e modalità di nomina di uno o più liquidatori;

- altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto e a condizione che tra di essi sia presente almeno un Socio Fondatore e/o un Rappresentante di Socio Sostenitore; in seconda convocazione sarà validamente costituita, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto presenti ma a condizione che tra di essi sia presente almeno un Socio Fondatore e/o un Rappresentante di Socio Sostenitore.

Le deliberazioni in prima o in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti e a condizione che vi sia il voto favorevole di almeno la metà dei voti espressi dai Soci Fondatori e dai Rappresentanti dei Soci Sostenitori. Nel computo dei voti validi non saranno conteggiati quelli espressi dai Rappresentanti dei Soci Ordinari eccedenti il 50% di tutti gli aventi diritto al voto in Assemblea.

Il verbale della riunione, redatto a norma dell'art. 16 da un notaio, è trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vidimato e numerato da un notaio o dal Presidente della Cassa Sanitaria Cassagest.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.

Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di direzione e coordinamento di Cassagest.

Almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti su designazione dei Soci fondatori.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare Cassagest ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente;

- delibera la stipulazione di convenzioni con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;

- definisce l'organizzazione di Cassagest e ne cura la gestione deliberando la misura dei contributi diretti a far fronte agli oneri di funzionamento;

- predispone e presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria il rendiconto annuale, che si chiude al 31 dicembre

di ogni esercizio, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta; l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea deve essere deliberata entro il 30 giugno di ogni anno;

- stabilisce le modalità di adesione;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- stabilisce l'ammontare del contributo annuale per i lavoratori dipendenti e non subordinati;
- determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributi versati in ritardo;
- delibera le modifiche del Regolamento;
- stabilisce i limiti di poteri delegati dall'articolo 24 dal presente statuto al Presidente e/o al Vice presidente;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali ed alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte con comunicazione scritta o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, ai componenti l'Organo di controllo almeno 5 giorni prima della data della riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo e-mail o via fax contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più 1 (uno) dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 23

Il Consiglio dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nell'ambito del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, potrà procedere alla cooptazione.

CAPO III

IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art.24

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente è eletto tra i consiglieri eletti su designazione dei Soci fondatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza, la firma sociale, con tutti i poteri, salvo quelli elencati nell'articolo 21 del presente Statuto riservati al Consiglio di Amministrazione, per la gestione ordinaria di Cassagest. Per determinati atti può conferire deleghe al Vicepresidente ovvero, in casi eccezionali, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sovrintendente al funzionamento di Cassagest, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo del Vicepresidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

CAPO IV

Art.25

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, qualora nominato dall'Assemblea dei soci, può assumere la forma del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale composto da 3 componenti effettivi nonchè da 2 supplenti. Sia il Sindaco Unico che i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

All'Organo di Controllo spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonchè il controllo legale dei conti ex art. 2409 bis c.c..

Spetta in particolare all'Organo di Controllo vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di Cassagest con il suo scopo assistenziale.

I componenti effettivi dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

TITOLO IV

ENTRATE-PATRIMONIO

GESTIONE DELLE RISORSE

Art.26

Le entrate di Cassagest sono costituite da:

- a) contributi versati dai Soci promotori e dai datori di lavoro, per i lavoratori dipendenti;
- b) eventuali ulteriori contributi di cui all'art.11;

c) contribuzioni aggiuntive di cui all'art.12;

d) gli interessi ed i rendimenti delle disponibilità amministrative;

e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività di Cassagest;

f) ogni altro provento che spetti o affluisca a Cassagest a qualsiasi titolo.

Il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti a Cassagest, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Art. 27

Per l'erogazione di prestazioni assistenziali Cassagest utilizza le contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di polizze assicurative.

TITOLO V **CONTROVERSIE**

Art. 28

Ogni controversia che dovesse insorgere fra i Soci e Cassagest sarà sottoposta alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri designati di cui uno designato dai soci fondatori, un altro dall'Assemblea degli aderenti ed il terzo, in qualità di Presidente, dai primi due. In caso di dissenso, il Presidente verrà scelto dal Presidente del l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma.

Il Collegio deciderà in via irrituale ex bono et equo senza il rispetto di formalità di sorta.

Sede dell'arbitrato è Roma.

TITOLO VI **SCIoglimento**

Art. 29

Lo scioglimento di Cassagest potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione il patrimonio eventualmente residuo verrà destinato ad enti pubblici e/o privati aventi finalità assistenziali o similari.

NORME FINALI

Art. 30

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: BARBARA BASTIANETTO - FABIANA TOGANDI NOTAIO